



IL TRIBUNALE DI FERMO

riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:

Dott. Bruno Castagnoli	Presidente
Dott. Sara Marzialetti	Giudice relatore
Dott. Mariannunziata Taverna	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

- visto il ricorso con riserva di domanda di concordato depositato il 14 luglio 2020 da CALZATURIFICIO R.D.B. DI RB S.R.L. & C. S.A.S. , con sede in Montegranaro (FM) alla Via Marco Biagi n. 3, C.F. 01417010442, nonché di domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182-bis L.F. "di natura liquidatoria", e la contestuale istanza di concessione di termine per il deposito della proposta e della documentazione di legge a corredo;
- visto l'art. 161 co 5 e ss. L.F., come novellato dall'art. 33 DL 83/12 convertito con legge 134/12 e dall'art. 82 del DL 69/13;
- preso atto che la presentazione della domanda risulta deliberata e sottoscritta ai sensi dell'art. 152 L.F. in data 6 luglio 2020;
- verificato che con la domanda sono stati depositati i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti, secondo la previsione dell'art. 161 comma 6 L.F. (cfr. all. 5);
- rilevato che il Tribunale è chiamato ad una valutazione preliminare di competenza e di sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi di accesso alla procedura;
- considerato che dalla documentazione allegata alla domanda emerge che la società ricorrente è imprenditore commerciale fallibile, versa in stato quantomeno di crisi ed ha sede principale nel circondario del Tribunale di Fermo (comune di Montegranaro);
- verificato che la domanda è stata comunicata all'Ufficio del P.M.;
- rilevato che la cancelleria ha verificato che non sono pendenti procedimenti per la dichiarazione di fallimento e che ha provveduto alla pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese in data 14 luglio 2020;
- ritenuto pertanto che può essere concesso il termine superiore di 120 giorni per il deposito della proposta e della documentazione di legge a corredo, termine eventualmente prorogabile di ulteriori giorni 60 previa precisazione, da parte della ricorrente, delle concrete ragioni sopravvenute che rendano giustificata la proroga e documentazione degli adempimenti e delle attività svolte nell'originario termine concesso per il deposito della proposta;
- ritenuto altresì che in base alla concreta situazione patrimoniale e finanziaria emergente dalla documentazione contabile prodotta sia opportuno disporre sia la nomina di un commissario giudiziale ai sensi dell'art. 161, comma 6, come introdotto con D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134 e successivamente modificato con D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013 n. 98, sia specifici obblighi informativi periodici di cui al comma 8 della citata disposizione, per brevità indicati direttamente in dispositivo;

P.Q. M.



Visto l'art. 161, commi 6 e 8, l.fall.;

- **Fissa termine fino al 14 novembre 2020** per il deposito della proposta di concordato preventivo, del piano e della documentazione di cui ai commi II e III dell'art. 161 L.F. o di una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione;

- **Nomina** un commissario giudiziale nella persona del **dott. Andrea Carbini, C.da Fossa Ceca, Porto San Giorgio (FM)**, il quale dovrà vigilare sull'attività che la società ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l.fall. e degli altri obblighi sottoindicati;

- dispone che la ricorrente depositi entro le date

del 14 agosto 2020;

del 14 settembre 2020

del 14 ottobre 2020

depositi in cancelleria una situazione finanziaria aggiornata dell'impresa (che la Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo), trasmettendone una copia al commissario giudiziale, cui dovrà anche inviare una breve relazione informativa ed esplicativa sullo stato di predisposizione della proposta definitiva, nonché sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad Euro 5.000,00, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino; il commissario giudiziale, esaminata tale documentazione, ne riferirà con motivata e sintetica relazione scritta al Tribunale solo ove ravvisi la violazione ad uno degli obblighi sotto indicati;

a tal riguardo deve segnalarsi alla ricorrente:

a) che non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;

b) che non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori per nessun motivo;

c) che occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti ex art. 169-bis, e per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182-quinquies l.fall.;

d) che non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169-bis, 173 e 182-quinquies l.fall.;

e) che in caso di violazione di uno qualunque di tali obblighi la domanda verrà dichiarata improcedibile;

f) che il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano;

- dispone che la Cancelleria provveda tempestivamente a restituire al G.rel. il fascicolo del procedimento, unitamente ad eventuali fascicoli prefallimentari, non appena la ricorrente avrà depositato la documentazione su cui verte la riserva di successiva presentazione, ovvero, in caso di omesso deposito, alla scadenza del termine di cui sopra; nonché nei casi in cui il commissario giudiziale riferisca circa la violazione degli obblighi sopra indicati;

- manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli altri adempimenti di rito.

Così deciso in Fermo nella camera di consiglio del 16 luglio 2020

Il Giudice Est.

Dott. Sara Marzialetti

Il Presidente

Dott. Bruno Castagnoli

